



TRIBUNALE DI VASTO

ORDINANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO RECLAMATO

- artt. 669 terdecies, 737 e 738 c.p.c. -

Il Tribunale

in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - dott. Bruno Giangiacomo | Presidente |
| - dott. Fabrizio Pasquale | Giudice relatore |
| - dott.ssa Prisca Picalarga | Giudice |

a scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe;

letto il reclamo proposto da **Maccione Sandro e Borrás Perez Yelaine Odalys**, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore **Maccione Emanuele**, e VERZULLI DARIO, in qualità di Presidente della Autismo Abruzzo Onlus, nei confronti di A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti ed avverso l'ordinanza, pronunciata in data 03.07.2017, con la quale è stato negato il provvedimento cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c., richiesto dagli odierni reclamanti;

esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

OSSERVA

1. I reclamanti hanno chiesto la revoca dell'ordinanza impugnata, contestando la valutazione operata dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza del *fumus boni iuris* del diritto del minore Maccione Emanuele ad essere sottoposto a trattamento riabilitativo direttamente dalla A.S.L. o, in alternativa, per il tramite di strutture specializzate, anche in terapia domiciliare. In particolare, i reclamanti hanno lamentato l'erroneità non solo delle statuizioni che hanno disconosciuto il denunciato diniego di presa in carico del minore da parte della amministrazione resistente, ma anche di quelle che hanno ritenuto assolto da parte della A.S.L. l'obbligo impostole dall'art. 26 L. n. 833/78 attraverso la mera stipula di apposite convenzioni





TRIBUNALE DI VASTO

con strutture in grado di fornire il trattamento riabilitativo autorizzato. Hanno, altresì, chiarito le ragioni per cui i genitori del piccolo Emanuele non si sono rivolti ad altra struttura se non a quella convenzionata denominata “Il Cireneo”, con sede in Vasto. Sulla scorta di tali rilievi, hanno insistito per l'accoglimento del reclamo, con richiesta di sospensione della esecutività della ordinanza impugnata relativamente al capo di condanna alle spese.

2. La A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, costituitasi in giudizio, si è opposta all'accoglimento del reclamo ed ha insistito per la conferma della ordinanza reclamata, con il favore delle spese di lite.

3. L'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso cautelare, per la mancata indicazione, da parte del ricorrente, dell'azione di merito cui il ricorso è strumentale, è infondata e non merita di essere accolta.

In linea di principio, è inammissibile formulare una richiesta d'urgenza senza indicare il diritto in base al quale tale richiesta viene proposta, in quanto solo questa indicazione consente, da un lato, di controllare la giurisdizione e la competenza del giudice cautelare, correlata a quella per il merito e, dall'altro, soprattutto di accertare il carattere strumentale della misura richiesta rispetto al diritto cautelando.

Occorre tuttavia osservare che l'apprezzamento da compiersi in ordine alla sussistenza dell'indicazione della domanda di merito in un ricorso ex art. 669 *ter* c.p.c. non deve essere condotto in termini esclusivamente formali e letterali. Non basta, cioè, a far ritenere la domanda incompleta il solo rilievo che non appaia esplicitato a chiare lettere, nell'atto introduttivo del procedimento cautelare, il contenuto del giudizio di merito che il ricorrente intende promuovere. In altri termini, non può affermarsi una reale incertezza del *thema decidendum* addotto laddove una sua individuazione sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, da cui si possa oggettivamente evincere con chiarezza quali siano gli elementi qualificanti delle doglianze sollevate dalla parte, nonché delle richieste conseguentemente avanzate (arg. ex. Cass., sez. II, 07.03.2006, n. 4828; Cass., sez. I, 12.11.2003, n. 17023).

Nel caso di specie, sebbene effettivamente il ricorso non contenga una esplicita indicazione della domanda di merito cui è strumentalmente preordinata la tutela cautelare richiesta in via





TRIBUNALE DI VASTO

d'urgenza, cionondimeno deve rilevarsi che dalla disamina complessiva dell'atto introduttivo del giudizio risulta dettagliatamente enunciata sia la *causa petendi* della domanda (ravvisabile nella indicazione del diritto in base al quale la richiesta d'urgenza è stata proposta e delle circostanze in forza delle quali i ricorrenti hanno ritenuto che il proprio diritto sia stato leso), sia il *petitum* che potrà eventualmente formare oggetto del giudizio di merito conseguente, consistente nella richiesta di condanna della amministrazione resistente all'adempimento dell'obbligo legale - impostole dall'art. 26 L. n. 833/78 - di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali da qualunque causa dipendenti.

4. Passando alla disamina nel merito, a parere di questo collegio giudicante il reclamo proposto è fondato e, pertanto, merita di essere accolto.

Deve innanzitutto premettersi che è dimostrato e incontestato che il piccolo Emanuele, affetto da autismo, in data 01.02.2017 è stato valutato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale della ASL di Vasto, con diagnosi di "*disturbo dello spettro autistico*" ed è stato autorizzato da quest'ultima a sottoporsi al trattamento riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, in regime di seminternato grave, per la durata di sei mesi dalla presa in carico, con l'obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale.

È altrettanto pacifico e documentalmente comprovato che, a distanza di oltre un anno dalla predetta autorizzazione, il minore non è stato preso in carico da alcuna struttura autorizzata. Dopo aver preso contatti con la fondazione "Il Cireneo Onlus", struttura presente sul territorio di Vasto, autorizzata per la tipologia di trattamento necessario per il minore ed espressamente scelta dalla famiglia, si constatava l'impossibilità temporanea della presa in carico del bambino, a causa della limitata capacità recettiva della struttura, i cui posti autorizzati e accreditati vengono assegnati secondo liste d'attesa in ordine cronologico, che non consentono di soddisfare con immediatezza tutte le richieste degli interessati. In particolare, la struttura – in risposta ad una richiesta di presa in carico urgente del minore, inoltrata con missiva del legale della famiglia – rappresentava che l'impossibilità di intraprendere il trattamento intensivo semiresidenziale del bambino non dipendeva da difficoltà organizzative interne della struttura, ma esclusivamente dal numero limitato di ricoveri autorizzati e accreditati dalla A.S.L., per ragioni di indisponibilità finanziaria della amministrazione (cfr. nota





TRIBUNALE DI VASTO

del 10.03.2017).

A fronte del riferito stato di fatto, parte resistente si è difesa sostenendo di essere convenzionata con oltre venti strutture in grado di fornire il trattamento riabilitativo autorizzato. La famiglia del minore, pur essendo stata edotta della possibilità di iniziare anche provvisoriamente un trattamento in diverso regime (per esempio, ambulatoriale presso altra struttura) oppure in altro ambito territoriale (per esempio, in Chieti), non ha inteso accettare nessuna delle alternative prospettate dalla A.S.L., insistendo sulla richiesta che la presa in carico del bambino avvenisse esclusivamente presso la struttura “Il Cireneo”. Poiché non è possibile assicurare in modo capillare sul territorio l'erogazione del trattamento riabilitativo tramite strutture sanitarie specializzate, se non sostenendo costi enormi che sono inconciliabili con le esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria, l'obbligo legale di garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, da qualunque causa dipendenti, deve considerarsi assolto anche solo attraverso il convenzionamento con altre strutture, presenti sia in ambito regionale che extraregionale, che sono ugualmente specializzate e preparate al trattamento riabilitativo di persone affette da autismo e alle quali i ricorrenti possono rivolgersi per ottenere la prestazione sanitaria richiesta.

Le argomentazioni difensive della ricorrente non sono idonee a confutare la fondatezza delle pretese avversarie e, pertanto, devono essere disattese.

Nell'ottica di un equo bilanciamento tra il diritto costituzionalmente tutelato alla salute della persona e l'interesse pubblico alla preservazione delle risorse finanziarie dello Stato, il primo non può non considerarsi preminente rispetto al secondo, il quale ha una connotazione essenzialmente economica. Sebbene, quindi, la P.A. sia titolare di un potere autorizzativo discrezionale nel valutare sia le esigenze sanitarie di chi richiede una prestazione al Servizio Sanitario Nazionale, sia il rapporto costi-benefici che tale richiesta comporta, nei casi in cui sia indubbia l'esistenza di una situazione di urgenza, con rischio irreversibile per la salute del cittadino, superabile solo con cure tempestive non fornite dal servizio pubblico, l'esigenza fondamentale di cure immediate, che trova la sua derivazione nella Costituzione e non in leggi ordinarie, prevale sulle esigenze economiche della P.A., alla quale, pertanto, non può riconoscersi, per la tutela di tali subordinati interessi, un potere di affievolimento della





TRIBUNALE DI VASTO

preminente posizione soggettiva individuale. D'altro canto, coerentemente con tali considerazioni, il costante orientamento della Suprema Corte ha ritenuto consentita, in caso di terapie indispensabili ed insostituibili per il trattamento di gravi condizioni, l'imposizione dell'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale (cfr., Cass. n. 8661/96; Cass., n. 3870/94).

Nel caso di specie, le condizioni di salute in cui versa il piccolo Emanuele, per la gravità della patologia da cui risulta affetto e per il peggioramento del complessivo quadro clinico verificatosi nel tempo, anche a causa dell'assenza di interventi specifici, rendono necessaria e indifferibile la immediata sottoposizione del minore a cure appropriate e trattamenti personalizzati di carattere riabilitativo, il cui costo economico deve inevitabilmente essere sostenuto dalla A.S.L. di riferimento.

In omaggio al principio di libera scelta del luogo di cura da parte dei cittadini utenti, in base al quale la scelta della struttura ove ricoverarsi è riservata esclusivamente al paziente - principio che non può subire limitazioni dettate dalla esigenza di contenimento dei costi derivanti dalla sua concreta attuazione, a maggior ragione nei casi, come quello in esame, in cui bisogna assicurare la piena fruibilità di indispensabili trattamenti sanitari per la cura di gravi patologie che colpiscono bambini in tenera età – l'obbligo di legge imposto alla amministrazione di assicurare l'erogazione delle prestazioni sanitarie dirette al recupero dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e/o psichiche non può ritenersi assolto attraverso la mera stipulazione di convenzioni con strutture situate in ambito regionale o, a maggior ragione, extra-regionale. La tutela effettiva del diritto alla salute richiede, invece, che la A.S.L. si adoperi per garantire la piena accessibilità alle cure delle persone richiedenti estendendo il numero dei ricoveri autorizzati e accreditati presso strutture convenzionate che assicurino la prossimità del servizio oppure accollandosi i costi economici di terapie domiciliari, a nulla rilevando la constatazione della presenza nell'ambito del territorio regionale di altre strutture convenzionate ugualmente idonee al trattamento dell'autismo. Non può, infatti, ragionevolmente imporsi – per ragioni di natura sostanzialmente economica – a bambini affetti da autismo bisognosi di cure urgenti l'onere di recarsi in strutture situate in luoghi distanti da quello di residenza, dal momento che ciò, per un verso, costringerebbe la famiglia a sostenere considerevoli costi di trasferimento, spesso eccessivi e addirittura incompatibili con le proprie condizioni economiche e, per altro verso, sottoporrebbe il minore, già provato dalla patologia, al disagio e agli inconvenienti di un





TRIBUNALE DI VASTO

gravoso spostamento quotidiano, con inevitabili ripercussioni negative sulle proprie abitudini di vita e su un equilibrio psico-fisico già precario.

Nel caso di specie, i ricorrenti, al fine di confutare le statuizioni di rigetto del ricorso cautelare da parte del giudice di prime cure, hanno evidenziato in sede di reclamo che l'unica struttura situata nel territorio vastese, abilitata per le cure a bambini autistici ed in grado di assicurare il trattamento riabilitativo prescritto (trattamento intensivo e globale, in linea con le disposizioni della legge n. 134/15) è la fondazione "Il Cireneo". Tale deduzione non è stata specificatamente contestata dalla resistente, la quale si è limitata ad eccepire, infondatamente, che la deduzione avversaria sarebbe inammissibile, perché formulata per la prima volta in sede di reclamo. D'altra parte, la A.S.L. ha prodotto nella precedente fase cautelare un elenco di strutture convenzionate asseritamente idonee a fornire al minore il trattamento riabilitativo prescrittogli, senza comprovare documentalmente – a fronte della puntuale contestazione di controparte – la effettiva erogazione, da parte di dette strutture, di prestazioni sanitarie adeguate alla cura della patologia da cui è affetto il minore.

I ricorrenti hanno, altresì, dedotto (senza che tale allegazione sia stata minimamente contestata dalla controparte) che, a causa delle modeste condizioni economiche in cui versano i genitori del piccolo Emanuele, essi non potrebbero sostenere i gravosi costi di uno spostamento quotidiano presso altre strutture abilitate situate a Chieti o a L'Aquila. In ogni caso, la sottoposizione del minore allo stress e al disagio di un trasferimento giornaliero di centinaia di chilometri provocherebbe serie ripercussioni sulle sue condizioni generali di salute.

5. Sulla scorta delle osservazioni che precedono, deve conclusivamente affermarsi – in contrario avviso con quanto ritenuto dal giudice di prime cure – che sussiste il requisito del *fumus boni iuris*, ai fini della tutela cautelare del diritto alle cure mediche invocata in via d'urgenza, in quanto le argomentazioni giuridiche articolate dai reclamanti conducono a formulare un giudizio positivo circa la verosimile fondatezza del diritto del minore ad ottenere le cure riabilitative cui lo stesso è stato già autorizzato.

6. Oltre al *fumus boni iuris*, ritiene il Collegio che sussiste anche il requisito del *periculum in mora*, inteso quale pregiudizio imminente ed irreparabile alla salute del minore, ove si consideri la natura del diritto oggetto di tutela, la fase di crescita e quindi di naturale apprendimento in cui si trova Emanuele, nonché l'eccessività degli esborsi richiesti dal pagamento delle terapie





TRIBUNALE DI VASTO

necessarie e le precarie condizioni economiche del gruppo familiare, che non permettono ai genitori di sostenere autonomamente i costi dei trattamenti riabilitativi non erogati dalla A.S.L. È, infatti, evidente che le condizioni di salute del piccolo Emanuele sarebbero sicuramente pregiudicate dall'ulteriore decorso del tempo occorrente ad instaurare un giudizio ordinario, in considerazione della patologia diagnosticata e della sua progressiva evoluzione. Inoltre, trattandosi di patologia cronica, la continuità della prestazione sanitaria richiesta e, quindi, dei relativi costi, è tale da non consentire ai ricorrenti di affrontare la spesa necessaria per la terapia riabilitativa, senza compromettere la possibilità di soddisfare le altre minime esigenze di vita dell'intero nucleo familiare.

7. Da tutto quanto innanzi esposto consegue che, in riforma del provvedimento reclamato, data l'incontestata sussistenza del diritto del minore Maccione Emanuele ad essere sottoposto a trattamento riabilitativo conseguente alla diagnosi di autismo di cui al documento di valutazione emesso in data 01.02.2017, la resistente A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti deve essere condannata all'erogazione delle prestazioni sanitarie a cui il predetto ha diritto, avvalendosi della struttura specializzata convenzionata, Fondazione "Il Cireneo" di Vasto, espressamente indicata dai ricorrenti, ovvero sostenendo le spese necessarie di terapia domiciliare, se richiesta dalle specifiche condizioni di Emanuele, per la durata di sei mesi dalla presa in carico.

8. In coerenza con le statuizioni di accoglimento del reclamo e di riforma del provvedimento impugnato, la riconosciuta soccombenza dell'odierna resistente determina la condanna dello stesso alla rifusione, in favore dei reclamanti, delle spese processuali di entrambe le fasi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- a) accoglie il reclamo di cui in epigrafe;
- b) revoca il provvedimento impugnato;
- c) ordina, per l'effetto, alla A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di provvedere all'erogazione, in favore del minore Maccione





TRIBUNALE DI VASTO

Emanuele, nato a Vasto il 03.06.2012, del trattamento riabilitativo ex art. 26 L. n. 833/78, in regime di seminternato grave, per la durata di sei mesi dalla presa in carico, tramite la struttura specializzata convenzionata, Fondazione “Il Cireneo” di Vasto, ovvero a sostenere le spese di tale riabilitazione, che verrà assicurata dalla predetta struttura con personale specializzato tramite terapia domiciliare;

d) condanna la A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Maccione Sandro, Borrás Pérez Yelaine Odalys e della Associazione Autismo Abruzzo Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese della prima fase del presente giudizio, che liquida in complessivi **€ 4.261,75** (di cui **€ 70,00** per spese documentate, **€ 3.645,00** per compensi professionali ed **€ 546,75** per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

e) condanna la A.S.L. n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di Maccione Sandro, Borrás Pérez Yelaine Odalys e della Associazione Autismo Abruzzo Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in complessivi **€ 4.191,75** (di cui **€ 0,00** per spese documentate, **€ 3.645,00** per compensi professionali ed **€ 546,75** per rimborso forfettario spese generali, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

f) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Vasto, 03/05/2018.

Il Giudice relatore

Dott. Fabrizio Pasquale

Il Presidente

Dott. Bruno Giangiacomo

